

Allegato "B" al n.62.881 di Repertorio n.11.144 di Raccolta

Consorzio per la gestione della

"Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini"

Statuto

Art.1 Costituzione e durata

1. È costituito, ai sensi dell'art.2602 e seguenti del Codice Civile, un Consorzio denominato

"Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini"

con sede legale ed amministrativa presso l'Amministrazione provinciale di Rimini e con uffici e delegazioni in Italia e all'estero qualora ritenuti utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

2. La durata del Consorzio è fissata all'anno 2020 e può essere prorogata, alla scadenza, con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Art.2 Scopi

1. Il Consorzio "Strada dei vini e dei Sapori dei Colli di Rimini" non ha fini di lucro e persegue l'affermazione dell'identità storica, culturale, ambientale, economica e sociale dell'area di riferimento con i seguenti scopi:

a) incentivare lo sviluppo economico mediante la promozione di un'offerta turistica integrata costruita sulla qualità dei prodotti e dei servizi e sul collegamento mare, costa ed entroterra;

b) valorizzare sui territori della Strada le produzioni vitivinicole ed agricole, le attività agroalimentari e le specialità enogastronomiche, l'artigianato artistico e tradizionale, le produzioni ed i servizi nel quadro di un'economia rispettosa dell'ambiente;

c) valorizzare le attrattive naturalistiche, storiche, culturali ed ambientali presenti sul percorso della "Strada", favorendo nuovi flussi di turismo interessato a questo prodotto ed esaltando il rapporto tra identità del territorio e innovazione;

d) definire come metodo di lavoro un approccio orientato all'ospite che fa leva sui valori di ospitalità e di accoglienza propri del territorio;

e) progettare e realizzare in accordo con gli enti locali la segnaletica informativa ;

f) definire nel rispetto delle finalità anzidette il Regolamento interno per la realizzazione e gestione della "Strada";

g) registrare e gestire, oltre al marchio e altre eventuali denominazioni della "Strada", altri marchi, anche collettivi, relativi alla promozione e certificazione dei prodotti e dei servizi commercializzati nell'ambito territoriale interessato dalla "Strada" stessa;

h) definire gli standard minimi di qualità delle diverse categorie di imprese e degli altri soggetti ai fini dell'ammissione al Consorzio;

i) promuovere lo sviluppo di una moderna imprenditorialità, capace e motivata, attraverso la formazione e l'aggiornamento professionale;

l) garantire agli associati l'informazione di base sugli adempimenti prescritti dalle norme in vigore per l'esercizio della specifica attività od occorrenti per il miglioramento degli standard di qualità, nonché sulle possibilità di finanziamento per l'esercizio dell'attività;

m) esercitare un'azione di controllo sulla rispondenza delle situazioni aziendali e produttive agli standard minimi di qualità;

n) svolgere attività di studio e di ricerca per il perseguimento degli scopi sociali;

o) diffondere l'immagine e la conoscenza della Strada attraverso iniziative promozionali cui partecipare direttamente anche a nome e per conto dei soci;

p) pubblicare materiale promozionale, divulgativo e di informazione per la maggior conoscenza della "Strada" e prevedere il collegamento con le attività di promo-commercializzazione dei soci aderenti al Consorzio;

q) rappresentare in giudizio gli interessi del Consorzio e dei singoli consorziati qualora convergenti;

r) svolgere attività di organizzazione di punti vendita dei prodotti dei consorziati, gestendoli anche direttamente;

s) collaborare con gli enti e le istituzioni locali alla rea-

lizzazione di iniziative e progetti per la valorizzazione dei sistemi territoriali;

t) svolgere direttamente, sia nei confronti di terzi che nei confronti dei propri associati, attività di natura commerciale, anche in forma telematica e/o elettronica e/o attraverso la gestione anche in forma associata di pubblici esercizi, avente ad oggetto la distribuzione e la commercializzazione diretta dei prodotti agroalimentari, vinicoli e artigianali e l'utilizzo dei servizi forniti dai Soci e non soci e la vendita di pacchetti turistici precostituiti sulla base dell'offerta dei Soci.

Art.3 Soci

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere ammessi a far parte del Consorzio come soci ordinari, gli imprenditori e gli operatori economici che siano presenti, in modo continuativo e professionale (organizzato e non occasionale), con attività coerenti con gli obiettivi della Strada e con impianti o strutture produttive o commerciali sul territorio interessato dalla Strada stessa. In via esemplificativa e non tassativa, vengono individuate le seguenti categorie di imprenditori:

a) Azienda vitivinicola

b) Azienda vinicola

c) Azienda agricola (specializzata in produzioni tipiche e tradizionali)

d) Azienda agrituristica

e) Enotecche e botteghe del vino

f) Esercizi dell'entroterra di somministrazione pasti, alimenti e bevande

g) Imprese turistico ricettive dell'entroterra

h) Esercizi della costa di somministrazione pasti, alimenti e bevande

i) Imprese turistico ricettive della costa

l) Imprese artigiane del settore artistico e tradizionale

m) Agenzie di viaggio e altri operatori economici interessati alla realizzazione degli obiettivi della "Strada".

Possono essere ammessi, in qualità di soci sostenitori, enti pubblici e privati, associazioni ed istituzioni interessate alla promozione ed allo sviluppo territoriale, quali, ad esempio:

a) Istituzioni e associazioni operanti nel campo culturale, economico-sindacale e turistico ambientale

b) Enti locali

c) Camere di Commercio.

I soci ordinari sono i consorziati che partecipano, con le loro imprese, all'attività svolta dal Consorzio e ne utilizzano i servizi. Essi sono chiamati a corrispondere annualmente il contributo stabilito dall'assemblea in relazione alle loro specifiche attività. Tale contributo è commisurato sulla base di una:

> parte ordinaria prevista per tutti i soci

> parte supplementare commisurata in base alla dimensione economica dell'attività

I soci sostenitori sono coloro che aderiscono al Consorzio con lo scopo di contribuire, attraverso finanziamenti o realizzazione di iniziative ed attività, al perseguimento delle finalità istituzionali del Consorzio stesso, del quale possono altresì utilizzare i servizi.

Art.4 Ammissione

1. Le domande di ammissione da parte delle imprese debbono essere presentate per iscritto al Consorzio e devono contenere, oltre alle necessarie indicazioni soggettive, la descrizione puntuale delle caratteristiche operative/produttive e la dichiarazione di accettazione delle condizioni del presente Statuto e del Regolamento interno. Il Consiglio di Amministrazione, assunte le necessarie informazioni e svolti gli opportuni accertamenti, decide in merito all'accoglimento della domanda ed all'iscrizione come Socio Ordinario.

2. Il socio sostenitore delibera la propria adesione al Consorzio approvandone lo Statuto; tale delibera rappresenta a tutti gli effetti domanda di ammissione.

3. L'acquisita qualità di socio ordinario e sostenitore si conserva per tutta la durata del Consorzio, salvo quanto previsto al successivo art. 7.

4. L'ammissione di nuovi soci resta subordinata unicamente al

possesso dei requisiti previsti dal Regolamento interno (standard minimi di qualità).

5. In caso di trasferimento d'azienda consorziata, l'adesione del cessionario al Consorzio resta subordinata alla presentazione di nuova domanda di ammissione.

Art.5 Quote sociali. Contributi

1. Con la domanda di ammissione il socio, oltre ad impegnarsi a rispettare le deliberazioni degli organi del Consorzio ed il Regolamento, assume l'obbligo di versare la quota sociale di ammissione, la cui misura viene determinata dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

2. L'entità delle quote associative annuali per i soci ordinari è determinata annualmente dall'Assemblea per ciascuna categoria di impresa su proposta del Consiglio di Amministrazione; le modalità di pagamento sono inserite nel Regolamento interno del Consorzio.

3. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di proporre all'Assemblea la determinazione di contributi straordinari per ciascuna categoria a carico dei soci ordinari, qualora ne sia ravvisata l'opportunità per il raggiungimento degli scopi sociali.

4. Il Consorzio può ricevere contributi finanziari, da enti non aderenti al Consorzio, altre associazioni, privati, da utilizzare per il raggiungimento degli scopi sociali.

5. I Comuni che aderiscono al Consorzio si impegnano, entro i

termini e con i criteri previsti dal Regolamento interno, a stipulare accordo/i di programma allo scopo di disciplinare le loro modalità di partecipazione alle attività del Consorzio stesso.

6. I soci sostenitori determinano annualmente, anche sulla base delle proposte di attività presentate dal Consorzio, l'ammontare degli eventuali contributi economici che intendono versare.

Art.6 Obblighi del socio

1. Il socio si impegna a:

a) osservare pienamente le norme statuarie e regolamentari e le deliberazioni degli organi del Consorzio nonché promuovere ed agevolare le finalità sociali del Consorzio (socio ordinario e sostenitore);

b) permettere ai componenti e/o agli incaricati degli organi esecutivi del Consorzio di accedere direttamente od insieme ad esperti alla/e sede/i dell'impresa destinata/e ad attività rientranti negli ambiti della "Strada" al fine di consentire i controlli di competenza, specie in riferimento a quelli di qualità (socio ordinario);

c) accettare che gli incaricati degli organi esecutivi del Consorzio compiano verifiche sulla correttezza e veridicità della documentazione presentata dal socio come prescritto da disposizioni statuarie e regolamentari del Consorzio nonché dalla legge (socio ordinario).

Art.7 Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio ordinario del Consorzio viene meno:
- a) per morte (impresa individuale) o per scioglimento (società o ente di qualsivoglia natura);
 - b) per cessazione dell'attività d'impresa;
 - c) per recesso volontario del socio da effettuarsi a mezzo di dimissioni da presentare con lettera raccomandata con sei mesi di anticipo sulla data indicata per il recesso;
 - d) per espulsione motivata da morosità nel versamento dei contributi annuali e straordinari, da frode od inadempienza accertata nei confronti delle disposizioni statuarie e regolamentari del Consorzio nonché della legge.
 - e) per esclusione, dovuta a cessazione od a messa in liquidazione, fallimento, apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali, amministrazione controllata.

Art.8 Sanzioni

1. Il socio che non adempia agli impegni assunti nei confronti del Consorzio in violazione delle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento interno o che comunque provochi un danno agli interessi del Consorzio e della "Strada" che esso si propone di promuovere, è soggetto alle seguenti sanzioni, graduate in relazione alla gravità della mancanza:
- a) Richiamo scritto a tenere un comportamento conforme ai doveri di socio;
 - b) sospensione temporanea dei diritti associativi e dei servi-

zi della "Strada" fermo restando l'obbligo del pagamento dei contributi annuali alle scadenze previste;

c) esclusione dal Consorzio e dalla "Strada".

2. Le modalità di contestazione ed applicazione delle sanzioni sono definite nel Regolamento interno.

Art.9 Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio:

a) L'Assemblea dei soci;

b) Il Consiglio d'Amministrazione;

c) Il Presidente e il Vicepresidente;

d) Il Comitato Esecutivo;

e) Il Revisore dei Conti.

Art.10 Assemblea dei soci

1. L'Assemblea, alla quale hanno diritto di partecipare tutti i soci ordinari e sostenitori (o loro delegati) purché in regola con il pagamento dei contributi annuali di cui all'art. 5, rappresenta ed impegna la totalità di questi.

2. Le deliberazioni, prese dall'Assemblea regolarmente costituita ed approvate con le prescritte maggioranze, vincolano anche i soci assenti o dissenzienti. Ciascun socio ha diritto ad un voto. Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio non amministratore con delega scritta, e può rappresentare al massimo altri due soci.

3. Sono compiti istituzionali dell'Assemblea Ordinaria, non trasferibili:

a) la discussione e l'approvazione del bilancio (preventivo/consuntivo) corredato dalle relazioni di presentazione del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di revisione dei conti;

b) la definizione delle direttive generali di azione del Consorzio;

c) la determinazione dell'ammontare dei contributi;

d) l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

e) la nomina del Revisore dei Conti;

f) l'approvazione del Regolamento interno del Consorzio contenente, tra l'altro, gli standard minimi di qualità delle imprese e degli altri soggetti aderenti.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dal termine dell'esercizio annuale, per l'approvazione del bilancio predisposto dal Consiglio d'Amministrazione. In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza dei voti con la presenza, di persona o con delega, di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione la deliberazione che abbia ottenuto la maggioranza è valida qualunque sia il numero dei presenti.

4. Sono compiti istituzionali dell'Assemblea Straordinaria non trasferibili:

a) la modifica dell'atto costitutivo o dello Statuto;

b) lo scioglimento anticipato del Consorzio, la nomina dei li-

quidatori e la conseguente devoluzione del patrimonio, nei termini e con le modalità previste dalla legislazione vigente.

In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria sono prese a maggioranza dei voti, con la presenza, di persona o con delega di almeno i due terzi dei soci. In seconda convocazione, la deliberazione che abbia ottenuto la maggioranza, è valida qualunque sia il numero dei presenti. La deliberazione di scioglimento anticipato del Consorzio deve comunque riportare il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci ordinari.

5. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione quando lo reputi opportuno o su richiesta del Consiglio di Amministrazione, a maggioranza, o quando lo richieda, con domanda scritta al Presidente, almeno un terzo dei soci ordinari. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro trenta giorni dalla data della richiesta.

6. La convocazione viene fatta dal Presidente con invito scritto ai singoli soci da inviarsi almeno dieci giorni prima della seduta tramite posta o posta elettronica, laddove concordato con i soci. E' ammessa la convocazione a mezzo fax. L'avviso di convocazione deve specificare la data e l'ora stabilita per la prima e per la seconda convocazione (la riunione in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima), il luogo della riunione (che potrà essere la sede del Consorzio od ogni altro idoneo luogo

all'interno del territorio di riferimento) e l'ordine del giorno dei lavori. Alla convocazione dell'Assemblea deve essere data adeguata pubblicità, nei modi che saranno previsti dal Regolamento.

7. L'Assemblea elegge il Presidente della seduta tra i soci presenti.

8. Prima di iniziare i lavori l'Assemblea nomina il segretario incaricato di redigere il verbale ed eventualmente due scrutatori per le votazioni che si debbono tenere. Il verbale deve contenere l'elenco dei soci presenti o deleganti e deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

9. L'Assemblea può disporre a favore dei componenti del Consiglio e del Collegio dei revisori dei conti, determinandone modalità e destinatari, l'erogazione di compensi o rimborsi spese.

Art.11 Consiglio di Amministrazione

1. Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione formato da undici (11) componenti eletti dall'Assemblea fra i soci. Sei (6) membri sono riservati ai soci ordinari di cui quattro (4) alle imprese agricole, con almeno due (2) in rappresentanza delle imprese vitivinicole. Altri due (2) membri sono riservati agli altri soci ordinari, garantendo una adeguata rappresentanza delle diverse categorie di imprenditori di cui all'art. 3 del presente Statuto. I restanti cinque (5) membri spettano ai soci sostenitori.

2. Risultano eletti i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze verrà eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al libro soci del Consorzio.

3. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

4. Il Consiglio provvede alla nomina di un segretario tra i propri membri o tra i soci non consiglieri. Ciascun verbale viene firmato dal Presidente e dal Segretario. Il Segretario provvede, tra l'altro, alla compilazione dei verbali e alla tenuta del relativo registro. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, escluso quelli che per legge o per Statuto sono demandati all'Assemblea o al Presidente, e provvede ad ogni atto relativo al personale. In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- elegge fra i suoi componenti il Presidente e il Vice presidente;
- nomina il tesoriere tra i suoi componenti;
- redige il bilancio secondo le disposizioni di Legge, corredato da una relazione sull'andamento della gestione;
- delibera sull'ammissione dei nuovi soci;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- propone all'Assemblea i Regolamenti;
- nomina il Segretario, fissandone i compiti;

- delibera ogni atto di amministrazione;

- può nominare il Comitato esecutivo composto di tre o cinque membri nominati al proprio interno;

- può nominare un Amministratore Delegato.

5. Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e comunque ogni trimestre. È altresì convocato su richiesta scritta di almeno la metà più uno dei suoi membri. La convocazione è fatta con invito scritto da inviarsi almeno sette (7) giorni prima della riunione tramite posta o anche a mezzo fax o posta elettronica laddove concordato. L'avviso di convocazione deve specificare l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora nonché l'elenco delle materie da trattare e la sede. Non è ammessa delega.

6. Le deliberazioni sono validamente assunte con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica ed a maggioranza di voti espressi dai presenti. In caso di parità, con votazione palese, il voto del Presidente forma la maggioranza. Le deliberazioni adottate, con i risultati delle votazioni, sono trascritte nel registro dei verbali.

7. Qualora nel corso del mandato, per motivazioni diverse, vengano a mancare uno o più consiglieri, questi saranno sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste di elezione dei consiglieri cessati. In mancanza di liste, si procederà a cooptazione, con nomina dei consiglieri che rimarranno

in carica fino alla prima Assemblea ordinaria. I membri subentrati rimarranno in carica fino alla naturale scadenza del mandato del Consiglio d'Amministrazione.

8. Il Consiglio predispone il Regolamento interno per il funzionamento del Consorzio e la gestione della "Strada" da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; nelle funzioni di gestione può avvalersi dell'opera di personale dipendente assunto con regolari contratti di lavoro ovvero di collaborazioni e/o consulenze esterne, determinandone preventivamente gli oneri.

9. Il Presidente, nel giorno stabilito per la riunione del C.d.A., dopo trenta minuti dall'ora stabilita nell'avviso di convocazione, procede all'appello dei Consiglieri e, qualora non siano presenti in aula in numero tale da garantire la validità delle deliberazioni, dichiara andata deserta la seduta con espressa menzione nel libro dei verbali. Anche all'atto di ogni votazione, qualora venga a mancare il numero legale, il Presidente dichiara sospesa e rinviata la votazione e scioglie la seduta, dandone opportuna notizia sul verbale di seduta. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, risulti assente per almeno tre sedute di Consiglio anche non consecutive verrà invitato, con richiesta per iscritto da parte del Presidente, a chiarire la propria intenzione a continuare a fare parte del Consiglio. In caso di ulteriore assenza ingiustificata, il Presidente potrà procedere direttamente a dichiarare decaduto

dalla carica detto Consigliere, che verrà surrogato da altro socio, cooptato ai sensi di statuto.

10. Con la medesima comunicazione di convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere indicata la data di una seconda e di una terza convocazione del medesimo nel caso le precedenti risultassero andate deserte, salvo dare comunicazione tempestiva ai componenti del Consiglio di Amministrazione del risultato di ciascuna seduta andata deserta.

Art.12 Presidente e Vicepresidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti

Il Presidente rappresenta legalmente il Consorzio nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione

In particolare il Presidente:

- convoca l'Assemblea dei soci e presiede il Consiglio di Amministrazione;

- adempie agli incarichi espressamente conferitegli dalla Assemblea dei Soci, dal Consiglio d'Amministrazione e dal Comitato Esecutivo, se nominato;

- vigila sulla conservazione dei documenti e provvede alla conservazione dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente questi è sostituibile dal Vice Presidente. Il Vice Presidente è eletto

dal Consiglio di Amministrazione.

Art.13 Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto da tre o cinque membri del Consiglio di Amministrazione. Ne fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore delegato, se nominato. Il Consiglio di Amministrazione delibera il conferimento al Comitato Esecutivo di proprie attribuzioni determinandone i limiti. Il Comitato delibera l'eventuale attribuzione di deleghe ai propri membri.

Art.14 Revisione dei conti

1. Per lo svolgimento delle prescritte funzioni di controllo contabile e amministrativo, l'Assemblea nomina un Revisore dei Conti, individuato tra i soci o tra esperti esterni. Non possono essere nominati alla carica di Revisore dei Conti i componenti del Consiglio di Amministrazione o rappresentanti di aziende che hanno un proprio componente nel Consiglio di Amministrazione.

2. Il Revisore dei Conti svolge le funzioni di controllo amministrativo e contabile, dura in carica tre anni con possibilità di rielezione. Il Revisore Unico deve essere informato delle riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, potendo parteciparvi senza diritto di voto.

Art.15 Patrimonio e Bilancio

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dall'ammontare

delle quote sociali di ammissione, dagli avanzi netti di gestione, dagli eventuali contributi in conto capitale, nonché dai beni mobili ed immobili che pervengano al Consorzio a qualsiasi titolo.

2. Le entrate del Consorzio, destinate a far fronte agli investimenti e alla gestione corrente delle attività, sono costituite dai contributi annuali, dai finanziamenti di enti e soggetti pubblici o privati, nonché dagli eventuali corrispettivi ricavati dal Consorzio nell'esercizio delle proprie attività.

3. Il Bilancio si chiude alla data del 31 dicembre di ogni anno: le risultanze devono essere consegnate all'organo di Revisione dei Conti almeno 20 giorni prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea, che deve avvenire entro il 30 Aprile di ciascun anno. A chiusura del bilancio i fondi non erogati si intendono trasferiti integralmente a carico dei successivi bilanci.

4. Il Consorzio ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione degli scopi sociali, restando vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, semprechè la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

5. Il socio receduto o escluso dal Consorzio non può avanzare alcuna pretesa, né reclamare diritti sul patrimonio o fondo consortile. Le quote sociali e contributive sono irripetibili.

Art.16 Tenuta dei libri

1. Oltre ai libri espressamente prescritti dalla legge, il Consorzio, attraverso il suo Segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione, tiene i libri verbali delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, del Revisore dei Conti, nonché il Libro Soci del Consorzio.

2. I libri del Consorzio sono consultabili da parte dei soci che ne facciano richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione; eventuali copie sono fatte a spese del richiedente.

Art.17 Scioglimento e liquidazione

1. Il Consorzio si scioglie per le cause indicate nell'art. 2611 del c.c..

2. In caso di scioglimento l'assemblea stabilirà le norme per la liquidazione e nominerà uno o più liquidatori.

Art.18 Controversie

Qualunque controversia relativa a diritti disponibili che dovesse insorgere tra un socio, o più soci ed il Consorzio, nonché tra i Soci stessi o tra il Consorzio e gli Amministratori, in ordine all'interpretazione e esecuzione del presente Statuto, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, è devoluta ad un eventuale tentativo di conciliazione, da esperire presso la Camera di Conciliazione di Rimini, oppure alla cognizione di un Collegio arbitrale composto da tre membri, nominati dal

Presidente della Corte Arbitrale delle Romagne. L'arbitrato sarà rituale e deciso secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile. La sede dell'arbitrato sarà Rimini.

Art.19 Legge applicabile

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e di Procedura Civile, nonché le leggi speciali in materia di consorzi fra imprese.

F.ti: Nicola Pelliccioni - Tomaso Bosi notaio